

Al via il reverse charge per tablet e laptop

Disapplicare invece le misure di inversione contabile per componenti e accessori di telefoni cellulari

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Dal prossimo lunedì 2 maggio, per le **cessioni** di tablet PC, laptop e console da gioco l'IVA si applica con il meccanismo del reverse charge.

La speciale misura è prevista dall'art. 17 comma 6 lett. c) del DPR 633/72, come modificato dal DLgs. 24/2016 (entrato in vigore il 3 marzo 2016 ma efficace, appunto, a decorrere dal 2 maggio) e regola le operazioni effettuate fino al **31 dicembre 2018**.

L'**efficacia "limitata"** a livello temporale della disciplina discende dal disposto dell'art. 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, come recepito dall'art. 17 comma 8 del DPR 633/72 (anch'esso modificato dal DLgs. 24/2016).

Alla luce delle nuove regole, a decorrere dalle cessioni di tablet, laptop e console effettuate dal 2 maggio 2016, il debitore d'imposta risulterà essere il cessionario, se soggetto passivo.

Per applicare la nuova norma, risulterà **decisivo** individuare il **momento di effettuazione** dell'operazione, come determinato ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 4 del DPR 633/72. Quindi, per le cessioni dei beni in questione, l'IVA si applica con il meccanismo del reverse charge se, anteriormente al 2 maggio 2016:

- non è avvenuta la consegna o spedizione del bene;
- né è stata emessa fattura;
- né è intervenuto il pagamento del prezzo.

A questo riguardo, si ricorda che, come indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. [44/2012](#) in merito al regime di IVA per cassa, per i pagamenti non effettuati per contanti il cedente dovrà fare riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'**accredito del corrispettivo** (es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).

Le nuove disposizioni in materia di reverse charge non sono condizionate da restrizioni né di carattere oggettivo né soggettivo.

Per cui, sotto il profilo oggettivo, si applicano ai tablet PC e ai laptop, riconducibili al codice 8471.30 della Nomenclatura combinata (codice 8471.30), nonché alle console da gioco, classificate nella Nomenclatura combinata con il codice 9504.50.

Non rileva, tra l'altro, la condizione che il bene sia usato piuttosto che nuovo (salvo l'adozione del regime del margine).

Sotto il profilo soggettivo, non vi sono limitazioni che

non siano dettate dallo status di soggetto passivo d'imposta del cessionario.

La norma si applica prescindendo dallo **stadio di commercializzazione** del bene, diversamente da quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate per le cessioni di telefoni cellulari (cessioni per le quali, si ricorda, è previsto il reverse charge ex art. 17 comma 6 lett. b) del DPR 633/72).

Per i telefoni cellulari, la circolare Agenzia delle Entrate n. [59/2010](#) aveva "limitato" il campo di applicazione del reverse charge alle sole cessioni "effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio".

Condizione che non dovrebbe essere riproposta anche per tablet, laptop e console da gioco, stante la recente emanazione della norma di legge ("ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit").

Opportuni chiarimenti sui "punti aperti" per le cessioni di telefoni cellulari

Sarebbe, comunque, opportuna una presa di posizione dell'Agenzia, per fugare eventuali dubbi al riguardo. Il che potrebbe rappresentare l'occasione per chiarire anche altri "punti aperti" relativi alle cessioni di telefoni cellulari, tra cui, ad esempio, l'**esatta nozione** di "apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative" (vi rientrano anche gli smartphone e i combinatori telefonici degli impianti antifurto, anch'essi dotati di SIM telefonica?).

Si ricordano, da ultimo, le altre novità introdotte dal DLgs. 24/2016, in materia di **reverse charge** nel settore "informatico", per le quali, però, la decorrenza è già "scattata" il 3 marzo 2016:

- lo speciale meccanismo si applica alle sole cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (è stata abrogata la norma che faceva riferimento ai "personal computer", disapplicata a seguito della decisione del Consiglio Ue 22 novembre 2010 n. 710);
- è stata abolita la previsione di inversione contabile per le cessioni di componenti ed accessori dei telefoni cellulari.